

ROMA



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020


“Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020. Azione integrata – Roma in movimento”, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 4998 del 14/07/2015.

CIG: 727502655F CUP: J80D15000000006

FORNITURA IN OPERA DI ELEMENTI PORTA BICICLETTE

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimento Europei nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020.

CAPITOLATO TECNICO ECONOMICO D'APPALTO



ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.r.l.

Indice

PREMESSA	4
1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
1.1 Specificazioni delle prescrizioni tecniche.....	6
1.2 Garanzia.....	9
2 DURATA DELL'APPALTO	9
3 AMMONTARE DELL'APPALTO	9
4 AGGIUDICAZIONE	10
5 PROGRAMMA DELLA FORNITURA	10
5.1 Consegna e tempistica delle attività	10
5.2 Localizzazione siti	11
5.3 Prodotti forniti.....	11
5.4 Norme generali condotta delle attività.....	11
5.4.1 Personale impiegato - provviste - mezzi d'opera	12
5.4.2 Emissioni sonore	12
5.4.3 Occupazione di suolo pubblico	12
6 DIREZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE DELLA FORNITURA ...	13
6.1 Direzione della fornitura	13
6.2 Referente unico della Fornitura.....	13
6.3 Controllo del personale.....	13
7 SICUREZZA	14
7.1 Piani per la sicurezza	14
8 SOSPENSIONI DELLA FORNITURA	14
9 ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE	14
9.1 Assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e lavorazioni in garanzia	16
10 CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA	17
10.1 Contabilità	17
11 VERIFICA DI CONFORMITÀ ED ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	18
12 PENALI	19
13 MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	19





13.1	Riserve.....	19
13.2	Definizione delle controversie	19
14	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20



PREMESSA

L'Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29.10.2014 – in attuazione dell'art. 7.1 del Regolamento U.E. n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio – ha definito obiettivi, priorità ed ambiti tematici di intervento dell'Agenda Urbana Nazionale, da realizzare con il contributo dei fondi SIE 2014-2020. L'Accordo contempla – in aggiunta ai programmi operativi regionali – un Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro).

In conformità alle previsioni dell'Accordo di Partenariato e del Programma Operativo in menzione, Roma Capitale, in quanto Comune capoluogo, è stata individuata quale Autorità Urbana, con funzioni di Organismo Intermedio del Programma (in relazione agli interventi di specifico interesse) ed ha partecipato con tali attribuzioni ai gruppi di lavoro e ai tavoli trilaterali (Autorità di Gestione nazionale, Regione, Comune capoluogo), promossi dall'Autorità di Gestione del Programma per la definizione delle principali scelte progettuali, funzionali all'identificazione di un numero limitato e motivato di "Azioni integrate".

La Deliberazione della Giunta Capitolina n. 350 del 28.10.2015, ha confermato la partecipazione di Roma Capitale al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) ed ha approvato le schede progettuali che individuano gli ambiti tematici delle Azioni integrate da realizzare.

Il medesimo Atto giuntale ha, altresì, attribuito per competenza al Dipartimento Mobilità e Trasporti la responsabilità delle fasi progettuale ed attuativa dell'Azione integrata denominata "*Roma in Movimento*", rispondente all'Obiettivo Tematico (OT) 4 – Energia Sostenibile e Qualità della Vita – nella quale sono state individuate e finanziate tre linee di intervento nei seguenti ambiti tematici: HUB MULTIMODALI; PIANO CICLABILITA' ED ESTENSIONE RETE CICLABILE ROMANA; INFOMOBILITA'.

Gli interventi previsti dal PON Metro e, nella specie, dall'Azione integrata "*Roma in Movimento*", sono interamente finanziati con le risorse assicurate dai contributi comunitari (Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020) e nazionali (fondo di rotazione ex artt. 5 e ss. della Legge n. 183/1987);

Detta specifica Azione si propone, peraltro, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015.

La linea di intervento denominata PIANO CICLABILITA' ED ESTENSIONE RETE CICLABILE ROMANA prevede anche la realizzazione di parcheggi per biciclette.

Per l'effetto, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 871 del 28/10/2016 (e relativo Disciplinare), l'Amministrazione capitolina ha affidato all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (RSM) il compito di procedere alla progettazione/attuazione degli interventi relativi alla prima annualità dell'Azione integrata "*Roma in Movimento*",

declinata nei suddetti tre ambiti tematici, oggetto del contributo in cofinanziamento di matrice comunitaria in parola (PIANO OPERATIVO CITTÀ DI ROMA CAPITALE - Asse 2: Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana). In questo contesto provvedimentale rientra anche l'incarico concernente l'espletamento delle attività per la realizzazione di parcheggi per biciclette, con fornitura in opera e con attestazione di regolare esecuzione di rastrelliere in postazioni già individuate/progettate da RSM e consegnate al Dip.to Mobilità e Trasporti con nota prot. n. 24592 del 14/04/2016, in prossimità di piste ciclabili realizzate o in fase di attuazione, nelle stazioni/capolinea del trasporto pubblico, in luoghi di possibile scambio modale, servizi locali, attrattori cittadini e nelle scuole pubbliche.

Con Determinazione Dirigenziale n. 751 del 01.08.2017, il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha dichiarato conclusa con esito positivo la relativa Conferenza dei Servizi, indetta per l'espressione, ad opera degli Uffici e delle Amministrazioni competenti, dei pareri sull'approvazione del progetto "Schemi per la realizzazione di nuovi parcheggi per biciclette".

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 760 del 04.08.2017, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha provveduto alla formale approvazione del progetto "Schemi per la Realizzazione di Nuovi Parcheggi per Bicyclette" e del correlativo Quadro Economico, con uno stanziamento di fondi per complessivi € 163.934,43 (oltre IVA) destinati alla realizzazione delle postazioni, così articolati: € 143.934,43 per importo fornitura a base di gara (di cui € 12.000,00 per oneri della sicurezza).

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, della durata di 18 mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione, per la fornitura in opera di elementi portabiciclette in aree ricadenti all'interno del territorio comunale di Roma, situati sia su marciapiedi e su carreggiate stradali, sia in aree recintate quali parcheggi, cortili, scuole, uffici pubblici, stazioni della metropolitana e altri poli attrattori e generatori di traffico.

Roma Servizi per la Mobilità, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, potrà affidare, mediante la sottoscrizione di più contratti applicativi, detta fornitura in opera di portabiciclette, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al successivo art. 3.

L'accordo quadro sarà sottoscritto per un importo di € 143.934,43 oltre IVA.

L'aggiudicataria resterà obbligata alla stipulazione dei contratti applicativi, purché gli stessi intervengano nei 18 mesi di validità dell'Accordo Quadro, agli stessi termini economici ed alle stesse condizioni.

Qualora alla scadenza dei 18 mesi di validità dell'Accordo Quadro, Roma Servizi per la Mobilità non abbia portato a compimento l'intero programma di fornitura, l'aggiudicataria non avrà nulla altro a pretendere.

L'Appalto comprende tutto quanto necessario per dare i prodotti richiesti pronti per l'uso e perfettamente adeguati allo scopo per il quale sono destinati.

1.1 Specificazioni delle prescrizioni tecniche

L'elemento portabiciclette dovrà essere modulare e dovrà permettere l'ancoraggio della parte alta del telaio della bicicletta (non solo della ruota anteriore). Gli elementi da fornire saranno di due tipologie: tipo A e tipo B, come di seguito specificati:

- la tipologia (A) prevede dei moduli porta biciclette da posizionarsi a ridosso di muri, siepi, recinzioni ed altri elementi fisici non valicabili;
- la tipologia (B) consiste invece in moduli che, previsti in spazi aperti e senza ostacoli, consentano, in caso di assenza di biciclette parcheggiate, la permeabilità dei pedoni.

La percentuale, in termini di consistenza economica, di elementi da fornire di ciascuna delle due tipologie di moduli sarà la seguente:

tipo A: 70% dell'ammontare dell'importo dell'Accordo Quadro;

tipo B: 30% dell'ammontare dell'importo dell'Accordo Quadro.

Tipo A

L'elemento porta biciclette dovrà presentare i seguenti requisiti tecnici e prestazionali:

- struttura autoportante di tipo elicoidale, tubolare stabilmente fissata a terra, con tubolare di sezione circolare diametro compreso tra 30 e 45 mm, spessore del metallo minimo di 2 mm; la sezione del tubolare può alternativamente essere ellittica con asse minore compreso tra 35 e 45 mm;
- lunghezza del modulo compresa tra 2000 mm e 3000 mm tale da consentire l'alloggiamento di almeno 5 biciclette su un solo lato dell'elemento. Dimensione verticale tra 700 e 900 mm partendo da terra, al fine di garantire l'ancoraggio del telaio delle biciclette alle componenti in acciaio costituenti il modulo;
- acciaio S235 con trattamento superficiale a sabbiatura e verniciatura con uno strato di primer a base zincante e secondo strato con polvere poliestere; in alternativa si potrà prevedere la zincatura a caldo dell'acciaio, la passivazione chimica e la verniciatura a polvere poliestere; la vernice dovrà essere certificata atossica e garantire la totale protezione dall'ossidazione per un periodo di 10 anni; dovrà inoltre

essere resistente a graffi ed urti, in relazione all'uso previsto per l'elemento; il RAL verrà comunicato all'aggiudicatario in sede di stipula del contratto;

- sul modulo dovrà essere inserito, in maniera indelebile e non amovibile, il logo del PON Metro e di Roma Capitale i cui file di stampa verranno forniti all'aggiudicatario dall'Agenzia RSM; le dimensioni del logo verranno definite congiuntamente con RSM in relazione alla struttura di rastrelliera fornita e dovranno essere tali da renderlo ben visibile; è escluso l'utilizzo di etichette in materiale plastico; dovranno inoltre essere applicate alle estremità delle fasce riflettenti tipo catarifrangente;
- elemento autoportante; il fissaggio al suolo avverrà su due o al massimo quattro punti mediante tasselli chimici o fissaggi equivalenti, di dimensioni tali da non alterare la pavimentazione esistente e di profondità sufficiente a garantire l'inamovibilità dell'elemento; nel caso di installazione su terreno naturale poco coeso, dovrà essere previsto un sistema di fissaggio al suolo che consenta la medesima stabilità del caso di ancoraggio su superfici pavimentate; bulloneria di fissaggio in acciaio inox;
- il modulo portabiciclette, una volta fissato al suolo, dovrà risultare indeformabile ed inamovibile in tutte le sue parti a fronte di azioni commesse da un singolo individuo senza l'ausilio di attrezzi;
- agevole inserimento - frontale (ruota anteriore verso il modulo) - di qualsiasi tipo di bicicletta (bici da città, mountain bike, bici da bambino, biciclette con cestino anteriore etc.); ogni telaio di bicicletta dovrà essere ancorabile agli elementi del modulo con una catena o arco metallico di sviluppo non superiore a 100 cm.;
- struttura tale da facilitare la pulizia da parte degli operatori di nettezza urbana, anche in presenza di biciclette agganciate;
- gli elementi dovranno essere privi di bordi taglienti o sbavature di metallo.

Tipo B

L'elemento porta biciclette dovrà presentare i seguenti requisiti tecnici e prestazionali:

- struttura composta da archetti realizzati in tubolare di sezione circolare diametro compreso tra 45 e 60 mm, spessore del metallo minimo di 2 mm, connessi tra loro a costituire una serie di archi paralleli, fissati a livello del suolo con due piastre, poggiate a terra, di spessore, misurato da terra, compreso tra 4 e 8 mm e larghezza di poco superiore al diametro del tubolare (max 90 mm); in alternativa alle piastre, possono essere utilizzati due scatolari, sempre poggiate a terra, a sezione rettangolare con spessore metallo minimo 2 mm, altezza misurata da terra tra 20 e 30 mm e larghezza come l'altra tipologia; il profilo del singolo archetto può essere ad "U" rovesciata o rettangolare con gli angoli stondati;

- lunghezza dell'elemento complessivo (insieme di archetti connessi) tra 2000 mm e 3000 mm tale da consentire l'alloggiamento di almeno 5 biciclette su un solo lato dell'elemento;
- dimensioni degli archetti componenti l'elemento complessivo: dimensione verticale compresa tra 700 e 900 mm a partire da terra, al fine di garantire l'ancoraggio del telaio delle biciclette alle componenti in acciaio costituenti l'elemento; larghezza compresa tra 600 e 1000 mm.;
- acciaio S235 con trattamento superficiale a sabbiatura e verniciatura con uno strato di primer a base zincante e secondo strato con polvere poliestere; in alternativa si potrà prevedere la zincatura a caldo dell'acciaio, la passivazione chimica e la verniciatura a polvere poliestere; la vernice dovrà essere certificata atossica e garantire la totale protezione dall'ossidazione per un periodo di 10 anni; dovrà inoltre essere resistente a graffi ed urti, in relazione all'uso previsto per l'elemento; il RAL verrà comunicato all'aggiudicatario in sede di stipula del contratto;
- sul modulo dovrà essere inserito, in maniera indelebile e non amovibile, il logo del PON Metro e di Roma Capitale i cui file di stampa verranno forniti all'aggiudicatario dall'Agenzia RSM; le dimensioni del logo verranno definite congiuntamente con RSM in relazione alla struttura di rastrelliera fornita e dovranno essere tali da renderlo ben visibile; è escluso l'utilizzo di etichette in materiale plastico; dovranno inoltre essere applicate alle estremità delle fasce riflettenti tipo catarifrangente;
- elemento autoportante; il fissaggio al suolo avverrà su due o al massimo quattro punti mediante tasselli chimici o fissaggi equivalenti, di dimensioni tali da non alterare la pavimentazione esistente e di profondità sufficiente a garantire l'inamovibilità dell'elemento; nel caso di installazione su terreno naturale poco coeso, dovrà essere previsto un sistema di fissaggio al suolo che consenta la medesima stabilità del caso di ancoraggio su superfici pavimentate; bulloneria di fissaggio in acciaio inox;
- Il modulo portabiciclette, una volta fissato al suolo, dovrà risultare indeformabile ed inamovibile in tutte le sue parti a fronte di azioni commesse da un singolo individuo senza l'ausilio di attrezzi;
- agevole inserimento - frontale (ruota anteriore verso il modulo) - di qualsiasi tipo di bicicletta (bici da città, mountain bike, bici da bambino, biciclette con cestino anteriore etc.); ogni bicicletta dovrà essere ancorabile agli archetti con una catena o arco metallico di sviluppo non superiore a 100 cm.;
- struttura tale da facilitare la pulizia da parte degli operatori di nettezza urbana, anche in presenza di biciclette agganciate;
- gli elementi dovranno essere privi di bordi taglienti o sbavature di metallo.

Tutti gli elementi portabiciclette offerti (sia di tipo A che di tipo B) dovranno essere formalmente approvati da Roma Servizi per la Mobilità prima della aggiudicazione definitiva. A tal fine, in sede di offerta ciascun concorrente dovrà allegare la scheda tecnica di dettaglio degli elementi proposti.

Espletata la procedura di gara, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, Roma Servizi per la Mobilità procederà a verificare la rispondenza degli elementi portabiciclette alle specifiche tecniche di cui al presente capitolato, offerti dal provvisorio aggiudicatario. Ove fossero riscontrate difformità, RSM invierà alla società formale richiesta di modifica dell'elemento non conforme. La società dunque dovrà provvedervi nel più breve tempo possibile e dovrà inviare la relativa scheda tecnica a RSM entro 7 giorni, naturale e consecutivi, dalla ricezione della richiesta.

In caso contrario, RSM non procederà all'aggiudicazione definitiva incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il maggior danno.

1.2 Garanzia

La fornitura sarà soggetta alla garanzia di 24 mesi, a partire dalla data del verbale di verifica positiva di cui all'art. 11. Qualora gli elementi portabiciclette dovessero presentare vizi o difetti o manifestare entro il termine della garanzia deterioramenti quali, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: ossidazione del metallo, deterioramento della vernice in punti non sollecitati dai telai delle biciclette, cedimento strutturale degli elementi metallici rotture, non dovute dal normale uso, il Fornitore dovrà sostituire, a proprio totale carico, gli elementi in questione entro 10 giorni dalla segnalazione della stazione appaltante.

A tal fine la cauzione sarà svincolata solo a scadenza del suddetto periodo di garanzia.

2 DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro di cui al presente capitolato avrà una durata di 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero durata inferiore qualora si esaurisse anticipatamente l'importo complessivo dell'accordo quadro di cui al successivo punto 3.

3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Sarà sottoscritto con l'aggiudicatario un accordo quadro per l'importo complessivo di € 143.934,43 (centoquarantatremilanovecentotrentaquattro/43) oltre IVA; l'importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati in € 12.000,00 (Dodicimila/00) oltre IVA; i corrispettivi saranno liquidati con le modalità più avanti riportate.

4 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 comma 4 del DLGS 50/2016, in quanto gli oggetti da fornire hanno caratteristiche costruttive standardizzate e sono facilmente reperibili sul mercato.

Prezzo unitario a base d'asta: (esclusi oneri per la sicurezza)

Modulo tipo A: 577,46 €/elemento (cinquecentosettantasette/46)

Modulo tipo B: 522,46 €/elemento (cinquecentoventidue/46)

Il concorrente dovrà indicare un unico ribasso percentuale da applicare su entrambi i prezzi unitari sopra indicati.

5 PROGRAMMA DELLA FORNITURA

5.1 Consegna e tempistica delle attività

Primo Contratto Applicativo

Il primo contratto applicativo sarà sottoscritto, contestualmente all'accordo quadro, per un importo pari ad € 100.000,00, (comprensivo di € 8.337,13 di oneri per la sicurezza) per un numero di portabiciclette calcolato applicando il ribasso di gara offerto agli importi unitari a base d'asta, di cui al precedente articolo 4.

Le attività di installazione dovranno avere inizio non oltre 30 gg naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto Applicativo stesso e dovranno essere completate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio delle attività, attestata dalla data di apposito verbale.

Secondo Contratto Applicativo

Qualora vi siano le condizioni tecniche per la fornitura in opera di ulteriori moduli portabiciclette fino al completamento della somma finanziata, si procederà alla stipula di un secondo contratto applicativo per un importo massimo di € 43.934,43 (comprensivo di una quota parte di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a € 3.662,87).

Anche per il secondo contratto applicativo le attività di installazione dovranno avere inizio non oltre 30 gg naturali e consecutivi dalla stipula e dovranno essere completate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio delle attività, attestata dalla data di apposito verbale.

Detti termini dovranno essere rispettati anche nel caso di contestuale esecuzione dei due contratti applicativi.

Ogni Contratto Applicativo sarà corredato da:

- un programma indicativo di installazioni con data e luogo delle installazioni previste nel contratto; il programma potrà subire lievi variazioni in base alla disponibilità dei luoghi;
- schede tecniche descrittive del sito e della localizzazione degli elementi portabiciclette.

5.2 Localizzazione siti

E' allegato al presente Capitolato (Allegato 1) l'elenco dei siti in cui verranno installati gli elementi portabiciclette.

L'elenco ha lo scopo di individuare - a grandi linee - l'area di esecuzione dell'appalto e potrà subire delle variazioni nelle specifiche ubicazioni, in relazione alle condizioni tecnico/logistiche dei luoghi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Inoltre, l'ordine dei siti contemplato nell'elenco allegato, non corrisponde necessariamente all'ordine temporale di installazione degli elementi, che verrà definito nei contratti applicativi.

L'installazione degli elementi avverrà sulle seguenti tipologie di siti: sede stradale (in aree di parcheggio o a bordo strada), marciapiede, cortili e piazzali all'interno di scuole e/o di uffici comunali; la pavimentazione può essere costituita da asfalto o mattonelle in cemento o materiale lapideo; solo in 10 siti il pavimento è costituito da terreno naturale.

5.3 Prodotti forniti

Gli elementi forniti dovranno rispettare le specifiche di cui all'art. 1.1 e dovranno tassativamente essere tutti omogenei per forma, dimensioni, colore, materiale e dovranno avere il logo di PON Metro e di Roma Capitale. Solo in questo caso saranno approvati dal Direttore della Fornitura.

5.4 Norme generali condotta delle attività

Nell'esecuzione della fornitura in opera l'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione della Fornitura; la stessa avrà facoltà di decidere posizionamento e numero degli elementi da installare sui vari siti.

L'appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e della perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.



RSM si riserva ogni più ampia facoltà di indagini ed accertamenti, anche sulla rispondenza dei materiali utilizzati in ottemperanza ai requisiti richiesti in qualsiasi momento, anche successive alla esecuzione delle opere, anche tramite soggetti terzi all'uopo incaricati. L'appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione della fornitura.

5.4.1 Personale impiegato - provviste - mezzi d'opera

La sottoscrizione del verbale di inizio attività costituisce implicita dichiarazione dell'appaltatore di avere immediatamente pronti - e sempre disponibili per il prosieguo dell'appalto - gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto.

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta delle attività con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

L'appaltatore risponderà direttamente del Responsabile della Fornitura di cui al successivo Art.6.2, del personale delegato al pronto intervento, e di tutto il personale addetto alle attività su campo.

5.4.2 Emissioni sonore

L'uso dei macchinari ed attrezzature dovrà essere eseguito nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni devono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 dBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili devono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

5.4.3 Occupazione di suolo pubblico

La posa in opera degli elementi portabiciclette non è soggetta al pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico; per le installazioni su strada l'Appaltatore dovrà comunicare con congruo anticipo agli uffici competenti, la data e la localizzazione del singolo intervento.

Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie nei siti di posa in opera, l'Appaltatore occuperà un'area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo le attività oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario.

6 DIREZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE DELLA FORNITURA

6.1 Direzione della fornitura

La Direzione della fornitura sarà eseguita a cura di RSM.

6.2 Referente unico della Fornitura

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Referente Unico della Fornitura.

L'Appaltatore, all'atto dell'avvio delle attività, dovrà comunicare a RSM, per iscritto, il nominativo del referente.

6.3 Controllo del personale

L'Appaltatore è tenuto trasmettere alla Direzione della Fornitura l'elenco del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori impiegato nel presente appalto.

Tale elenco, dovrà specificare per ciascun dipendente:

- a) generalità complete;
- b) qualifica professionale;
- c) estremi iscrizione ai libri paga dell'Appaltatore o della Ditta subappaltatrice;

L'elenco suddetto dovrà essere sempre in possesso del responsabile della fornitura ed essere esibito, a richiesta della Direzione della Fornitura.

Qualora l'Appaltatore aggiunga o sostituisca del personale nella esecuzione del presente appalto, dovrà immediatamente aggiornare l'elenco del personale e trasmetterlo nuovamente alla Direzione della Fornitura.

Il personale impiegato, sia dell'Appaltatore che dei subappaltatori/cottimisti, è tenuto a provare la propria identità.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori.

7 SICUREZZA

7.1 Piani per la sicurezza

L'Aggiudicatario, ai sensi del DLGS 81/2008, dovrà redigere il Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) o, qualora necessario, il Piano Operativo della Sicurezza e dovrà trasmetterlo a RSM entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività.

8 SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Qualora successivamente alla emanazione dei programmi di fornitura insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole attività, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, delle installazioni non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

È ammessa la sospensione della fornitura, ordinata dalla Direzione della fornitura, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle attività.

La sospensione, disposta dalla Direzione della fornitura, sarà di durata tale da far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Per la sospensione della fornitura, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della fornitura.

La sospensione parziale della fornitura determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della fornitura previsto nello stesso periodo.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione della fornitura ed Appaltatore.

9 ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore rimane unico responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, la mancata esecuzione delle attività e/o il ritardo nella loro esecuzione.



Le attività di posa in opera saranno, di norma, eseguite in soggezione di traffico (nei casi di installazione su sede stradale), anche con fasi operative successive, per le quali potrebbe essere necessario approntare deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.

Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri per:

- a) la delimitazione, segnaletica e segnalazione degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
- b) garantire l'accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, dei pedoni e dei veicoli;
- c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
- d) l'allontanamento di ogni materiale di risulta;
- e) Le spese necessarie (strumentazioni e personale compreso) per le eventuali operazioni di tracciamento;
- f) la segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla eventuale D.D. di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di traffico necessarie per il cantiere. Vigè il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali; gli sbarramenti e/o recinzioni possono essere solo i seguenti (funzione della fase lavorativa e/o dalla D.D. di disciplina provvisoria di traffico):
 - birilli ed altri elementi segnalatori omologati;
 - picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari;
- g) l'apposizione di D.D. provvisoria di Sosta e Traffico come da normativa vigente;
- h) l'esecuzione delle attività per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ad insindacabile giudizio della Direzione della fornitura;
- i) quanto occorra per approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all'esecuzione delle attività ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione della fornitura;
- j) più in generale tutti gli oneri di imballaggio, trasporto, sballo, montaggio e posa in opera degli elementi per avere un oggetto finito e pronto all'uso;
- k) la completa ed efficace sorveglianza di tutte le aree di intervento. Tale sorveglianza dovrà essere resa su tutta la zona delle attività, indipendentemente dall'estensione del/i cantiere/i ed al fatto che le opere siano eseguite per tratti e saltuariamente nel tempo. In ogni caso l'Appaltatore esonera RSM da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
- l) la raccolta, il trasporto a discarica autorizzata, lo scarico delle risulte nei termini di legge, a seconda della natura dei rifiuti stessi; l'allontanamento immediato dei materiali inquinanti e/o tossici;

resta inteso che, indipendentemente da altre procedure di ufficio, la Direzione della fornitura ha facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione di risulite che siano rinvenute sul posto - o nelle vicinanze del cantiere - una volta ultimati le attività o trascorso il periodo assegnato per ciascuna attività. L'opera sarà eseguita in danno e sarà detratta nel primo certificato utile di pagamento.

Sarà, infine, obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia che qui si intendono integralmente riportate.

L'appaltatore sarà responsabile verso RSM, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, RSM si riserva la facoltà di ordinare all'appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

Le garanzie, come sopra specificate, si intendono estese al personale della Direzione della Fornitura e a tutti i rappresentanti di RSM che per ragioni di servizio si rechino nei luoghi di lavoro dell'appalto.

9.1 Assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e lavorazioni in garanzia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligo dell'appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di fornitura e posa in opera, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Detta polizza deve espressamente assicurare la Stazione Appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Atteso il periodo di garanzia di cui al precedente art. 1.2 e per la durata di esso, l'appaltatore è altresì tenuto a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'appaltatore ha la facoltà di stipulare un unico contratto di assicurazione, a copertura integrale dei danni e dei rischi suddetti, per i seguenti importi:

- danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, importo non inferiore a **1.000.000,00** Euro;

- responsabilità civile per danni causati a terzi, un massimale di **5.000.000,00 Euro**.

Le polizze dovranno essere stipulate presso una Compagnia di Assicurazione scelta dall'Aggiudicatario, purché riconosciuta nell'ambito delle società presenti nell'elenco ISVAP. E' facoltà di RSM di ordinare all'appaltatore di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa. In questi casi l'importo corrispondente alla spesa sostenuta, sarà detratto nei certificati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare RSM da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli di terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa dell'adempimento dei medesimi o, comunque, in conseguenza diretta e/o indiretta dell'appalto. L'Appaltatore stesso, tra l'altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi che venissero intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito a detto Appaltatore rivolto mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere alla RSM tutte le spese a quest'ultima addebitate.

S'impegna, inoltre a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che RSM dovesse eventualmente pagare a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, a meno che RSM non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta a qualunque titolo nei confronti di RSM

10 CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

10.1 Contabilità

L'importo contrattuale sarà corrisposto, a norma di legge e previa verifica di regolarità del DURC, come di seguito:

- per ciascun contratto applicativo l'appaltatore emetterà fattura dopo l'emissione del verbale di verifica definitiva da parte del Direttore della Fornitura.



- I pagamenti saranno eseguiti a norma di legge.

11 VERIFICA DI CONFORMITÀ ED ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Nell'ambito del presente appalto sono previste le seguenti verifiche:

- Eventuali verifiche in corso d'opera da programmare in accordo con la D.F.;
- verifica definitiva, da effettuarsi al termine della fornitura e posa in opera di ogni singolo contratto applicativo.

Tutte le verifiche hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle forniture ai requisiti descritti nel presente Capitolato e la loro perfetta posa in opera.

Tutti gli oneri per l'esecuzione delle verifiche (strumentazione, allestimento prove e quant'altro necessario) sono a totale carico dell'Aggiudicatario. In ogni caso le verifiche non esonerano la stessa Impresa aggiudicataria dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Ultimate le fasi parziali di fornitura e posa in opera dei vari ordinativi, l'Impresa dovrà darne comunicazione scritta a Roma Servizi per la Mobilità concordando altresì con la D.F. la data della relativa eventuale verifica in corso d'opera.

A seguito di ogni verifica in corso d'opera sarà redatto da RSM un verbale di verifica. Nel caso in cui siano riportate delle prescrizioni nel verbale, l'Impresa eseguirà, sopportandone le spese, le attività di completamento, rettifica e riparazione indicate. Dette attività andranno eseguite entro il termine stabilito dalla D.F. Solo nel caso di esito positivo della verifica sarà emesso un documento che attesta la regolare esecuzione della fornitura oggetto della verifica in corso d'opera.

Ultimate tutte le fasi della fornitura e posa in opera di un singolo contratto applicativo, l'Impresa dovrà darne comunicazione scritta a Roma Servizi per la Mobilità concordando altresì la data della relativa verifica al fine di redigere in contraddittorio il verbale di verifica. Qualora l'Impresa convocata non si presenti, detto verbale sarà redatto dalla D.F. con l'assistenza di due testimoni estranei alle lavorazioni.

Se la D.F., a suo insindacabile giudizio, riterrà le attività non ultimate, il suddetto verbale assumerà il significato di formalizzazione dell'accertamento della mancata ultimazione delle attività e dovrà contenere, pertanto, l'elenco delle opere mancanti nonché il nuovo termine per la loro ultimazione.

Inoltre la D.F. può rifiutare in parte o totalmente la fornitura, qualora questa non risponda ai requisiti richiesti dal presente Capitolato e/o sia differente da quanto fornito nei contratti applicativi precedenti. In tal caso l'appaltatore, entro il termine di 10 gg sostituirà la fornitura con altra rispondente ai requisiti, senza nulla pretendere da RSM. La presente prescrizione non definisce un nuovo termine di fine attività ai fini della eventuale applicazione di penali, che rimane quello previsto per il contratto applicativo in esame.

L'Impresa risponde per ogni difformità ed ogni vizio della fornitura, compresa la quota attività per la quale la stessa rimane responsabile ai sensi di legge (art. 1669 c.c.).

12 PENALI

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle forniture previste dai singoli contratti applicativi: penale giornaliera: 300,00 € per ogni giorno di ritardo.

13 MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

13.1 Riserve

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore della Fornitura, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

13.2 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.



14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Roma Servizi per la Mobilità risolverà l'Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi in essere:

- a) quando l'Impresa aggiudicataria perda i requisiti di cui all'articolo 80 del d.gls. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) In caso di violazione grave al piano di sicurezza e l'igiene del lavoro di cui all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;

Roma Servizi per la Mobilità si riserva altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi in essere:

- c) qualora siano state comminate penali per un valore pari al 10 % dell'importo di ciascun contratto applicativo;
- d) per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del contratto ovvero mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.